

APPENDICE 2

Regolamento del Consiglio d'Istituto

Premessa

Il Consiglio di Istituto si elegge secondo le modalità stabilite dall'O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 ed è definito, dal punto di vista normativo, nel D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, in particolare dagli articoli 8, 39, 42, 43 che ne definiscono la composizione e il funzionamento e dall'art. 10 che ne definisce le attribuzioni e le competenze.

Le competenze sulla gestione amministrativa e contabile sono regolate dal Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018.

Art. 1 - Componenti del Consiglio di Istituto (art. 8 D. Lgs. 297/94)

Il Consiglio d'Istituto è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, 4 rappresentanti degli studenti, 4 rappresentanti dei genitori degli studenti, il Dirigente Scolastico.

L'organo collegiale, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 297/94, è regolarmente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Il Consiglio d'Istituto, alla prima seduta dopo il suo insediamento, elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi da tutti i Consiglieri e, successivamente a maggioranza relativa, con votazione segreta:

- il Presidente, tra i Consiglieri rappresentanti i genitori degli studenti;
- il Vice Presidente, tra i Consiglieri rappresentanti i genitori degli studenti;
- la Giunta Esecutiva;
- l'Organo di Garanzia.

Art. 2 - Compiti del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto è l'organo collegiale di governo della scuola ed in quanto tale elabora e adotta gli indirizzi generali, secondo quanto previsto dall'art. 10 del D. Lgs n.297/94 e dall'art. 45 D.I. n.129/2018.

Art. 3 - Insediamento e prima seduta

La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, immediatamente successiva alle nomine dei relativi membri, è disposta dal Dirigente Scolastico, che la presiede fino all'elezione del Presidente che avviene immediatamente prima di aprire i lavori della seduta.

Appena eletto, il Presidente assume il suo incarico e la seduta prosegue la sua normale attività.

Il Presidente è eletto, mediante votazione segreta, tra i membri del Consiglio d'Istituto rappresentanti dei genitori. All'elezione partecipano tutte le componenti del Consiglio d'Istituto. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti la metà più uno dei componenti

in carica. A parità di voti la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento di una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983).

Il Consiglio d'Istituto elegge anche un Vice Presidente, da votarsi fra i genitori componenti il consiglio stesso e secondo le modalità previste per l'elezione del Presidente. In caso di cessazione dalla carica ovvero di dimissioni del Presidente non vi subentra di diritto il Vice Presidente, ma si deve procedere a nuova elezione.

Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati con deliberazione del Consiglio presa a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti.

Art. 4 - Presidente

Il Presidente convoca il Consiglio, verifica la validità della seduta, dichiara il quorum, ne fa osservare il Regolamento, dirige e modera la discussione, concede la facoltà di parlare, sottopone a votazione le proposte di deliberazione, ne proclama il risultato e dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute. Può sospendere la seduta in caso di disordine. Firma, con il segretario, i verbali.

Favorisce ogni forma di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.

Prevvia autorizzazione del Dirigente Scolastico, ha diritto di accedere ai locali della scuola durante l'orario di apertura; di avvalersi del servizio di segreteria per il lavoro che riguarda gli Organi Collegiali; di avere dagli uffici della scuola e dalla Giunta Esecutiva tutte le informazioni relative alle materie di competenza del Consiglio e di avere in visione tutta la relativa documentazione.

In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente o in assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere genitore anagraficamente più anziano.

Art. 5 - Vice Presidente

Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente nel caso in cui questi non possa adempierle per assenza o impedimenti. In caso di impedimento permanente o di dimissioni, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente fino alla prima riunione del Consiglio d'Istituto, che dovrà procedere all'elezione di un nuovo Presidente.

Art. 6 - Segretario

Le funzioni di Segretario del Consiglio d'Istituto sono affidate dal Presidente ad un membro del consiglio stesso, da lui designato. Il Segretario assiste il Presidente, redige il verbale di ogni seduta del Consiglio d'Istituto e lo sottoscrive con il Presidente. Il Segretario del Consiglio può essere designato anche ad ogni singola seduta dal Presidente.

Art. 7 - Consiglieri

A tutti i Consiglieri:

- è garantita facoltà di parola e di intervento durante le sessioni del Consiglio d'Istituto, nel rispetto delle norme del presente Regolamento interno;
- è garantita ampia facoltà di assumere notizie e prendere visione di documentazione che riguardi materia di competenza del Consiglio d'Istituto e di utilizzare i servizi di segreteria;
- è garantita ampia libertà di partecipazione e di voto; gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno potere di voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo

comma, lettera b), dell'articolo 10 D.Lgs 297/1994 e successive modificazioni; - non è consentita facoltà di delega;

- è fatto obbligo di mantenere il segreto d'ufficio per quanto attiene gli interventi, le dichiarazioni di voto e le votazioni con riferimento alle singole persone, fatto salvo il diritto di informazione sulla sostanza dei lavori del Consiglio d'Istituto.

Art. 8 - Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva che opera ai sensi del D.Lgs. 297/94 e del D.I. 44/2001, è eletta in seno al Consiglio d'Istituto nella prima seduta ed è composta da due membri di diritto: il Dirigente Scolastico, che la presiede, ed il D.S.G.A. che svolge anche funzioni di segretario della Giunta stessa; inoltre è composta da un rappresentante dei docenti, da un rappresentante del personale amministrativo o tecnico o ausiliario, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante dei genitori; alle riunioni della Giunta, in veste consultiva, pu partecipare anche il Presidente del Consiglio d'Istituto.

I membri della Giunta vengono eletti a maggioranza relativa dei votanti e con voto segreto. In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento di una maggioranza relativa.

In caso di decadenza o dimissioni irrevocabili di uno o due membri elettivi della Giunta, il Consiglio procede alla loro sostituzione. In caso di decadenza o dimissioni irrevocabili di tre o più membri eletti della Giunta o di revoca del mandato ai membri eletti dalla Giunta, il Consiglio procede alla elezione di una nuova Giunta. In qualunque caso, l'elezione deve essere argomento dell'o.d.g. nella seduta immediatamente successiva.

La Giunta è presieduta e convocata dal Dirigente scolastico. Per la validità della seduta della Giunta è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

I componenti la Giunta Esecutiva devono essere avvisati - tranne nei casi urgenti - tramite avviso scritto, almeno 5 giorni prima della seduta.

Art. 9 - Sessioni del Consiglio d'Istituto

Il Presidente del Consiglio d'Istituto dispone la convocazione del Consiglio con un congruo preavviso - di massima non inferiore a 5 giorni, rispetto alla data fissata per la seduta - ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva che, in relazione alle questioni che dovranno essere affrontate per il funzionamento della scuola, propone e fa pervenire al Presidente del Consiglio stesso uno schema dell'o.d.g.

L'ordine del giorno definitivo della convocazione è formulato dal Presidente, e deve contenere gli argomenti eventualmente proposti per iscritto - ed in un tempo utile per l'inserimento nell'ordine del giorno - dai consiglieri, anche singolarmente.

Il Presidente è tenuto, inoltre, a convocare il Consiglio su richiesta di almeno sette consiglieri. Tale richiesta di convocazione – sottoscritta dagli interessati – deve essere rivolta al Presidente del Consiglio e deve indicare l'ordine del giorno di cui si chiede la trattazione. La convocazione deve avvenire entro gli otto giorni successivi alla richiesta.

Art. 10 - Convocazione del Consiglio d'Istituto

L'atto di convocazione deve:

- avere forma scritta ed essere emanato e firmato dal Presidente del Consiglio;

- deve riportare, pena la nullità della stessa: gli argomenti posti all'ordine del giorno su cui l'organo è chiamato a discutere e a deliberare (indicati in modo preciso e sintetico), il giorno, l'ora e il luogo della riunione e se trattasi di una seduta straordinaria;
- deve essere recapitato a tutti i Consiglieri con congruo preavviso, tramite email o tramite apposito software;
- all'omessa comunicazione, anche a uno solo dei membri del Consiglio, consegue l'invalidità della seduta e delle deliberazioni assunte;
- nella convocazione si invitano i Consiglieri a prendere visione dei documenti allegati che verranno esaminati nella seduta;
- in casi di eccezionale urgenza e gravità, il Consiglio può essere convocato senza rispettare le normali procedure.

La redazione e l'invio delle convocazioni rientrano nelle competenze degli uffici di segreteria.

Art. 11 - Sede ed ora delle sessioni

Il Consiglio d'Istituto si riunisce in presenza, di norma nella stessa sede dell'Istituto o a distanza, secondo l'apposito Regolamento degli Organi Collegiali a distanza (Appendice 1).

Quando sia deciso dalla maggioranza assoluta del Consiglio, per documentati motivi, si può riunire fuori della scuola.

Il Consiglio si riunisce sempre in orario extra-scolastico, in modo da assicurare a tutti i Consiglieri la più larga possibilità di partecipazione.

Art. 12 - Validità e svolgimento delle sessioni

Il Consiglio d'Istituto, ai sensi del comma 1 art. 28 del D.P.R. 416/74, è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

La seduta è giuridicamente valida quando è presente il numero legale dei Consiglieri. Costituisce il numero legale la presenza di almeno la metà più 1 dei componenti in carica. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti.

Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione.

Le sedute sono pubbliche: possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio (art. 42 del D.P.R. 297/94).

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio d'Istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogico, giuridico e di orientamento. La chiamata può avvenire su parere della maggioranza semplice dei presenti.

Con deliberazioni a maggioranza dei Consiglieri presenti, il Consiglio ammette alle sue riunioni, oltre ai rappresentanti di cui al comma 4 dell'art. 42 del D.P.R. 297/94, anche estranei in veste di esperti o di parte in causa nella materia in discussione.

È facoltà del Presidente accertare l'identità dei presenti ed il possesso del titolo prescritto.

Il numero degli ammessi sarà compatibile con la capienza dei locali disponibili nell'Istituto.

Alle sedute del Consiglio d'Istituto non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica. Gli stessi poteri gli competono nella gestione delle riunioni a distanza.

Per il mantenimento dell'ordine il Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge a chi presiede le riunioni del Consiglio Comunale, come previsto dal comma 5 dell'art. 42 del D.P.R. 297/94.

Durante la discussione dei punti all'o.d.g., il Presidente garantisce la successione degli interventi secondo l'ordine di iscrizione a parlare, impedisce le interruzioni, la prolissità ripetitiva e l'insistenza pretestuosa, in modo che sia garantita la dignità paritetica di ogni Consigliere, senza prevaricazioni né di ruolo né di età.

L'esame delle singole questioni ha luogo secondo la collocazione nell'o.d.g.; il Consiglio su richiesta, a maggioranza dei presenti, può disporre di modificare l'ordine di priorità degli argomenti all'o.d.g..

Chi dichiara di richiedere una sospensione o di porre una questione pregiudiziale o di fare richiamo all'o.d.g. o all'osservanza di leggi e norme vigenti oppure al presente regolamento, ha la precedenza sui Consiglieri iscritti a parlare.

La votazione su una questione pregiudiziale oppure su una richiesta di sospensione ha sempre la precedenza ed ha luogo a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 13 - Validità delle deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza del numero legale dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. Ogni proposta si intende approvata quando sia stata votata favorevolmente dalla maggioranza assoluta dei votanti, non tenendo conto degli astenuti.

In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto validamente espresso del Presidente. In caso di votazioni a scrutinio segreto vengono computate le schede bianche e quelle nulle, ma la proposta si intenderà approvata solo se avrà conseguito il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Art. 14 - Modalità di votazione

Esaurita la discussione generale sull'argomento posto all'ordine del giorno, il Consiglio procede alla votazione, indetta dal Presidente.

La votazione non può validamente avere luogo, se non sussiste il numero legale dei consiglieri.

Le votazioni si effettuano di norma con voto palese, espresso per alzata di mano ovvero, su richiesta di uno dei membri dell'organo collegiale, per appello nominale ad alta voce con una delle seguenti dichiarazioni: *sì, no, astenuto*.

La votazione è segreta quando riguarda persone determinate o determinabili. Per le votazioni a scrutinio segreto il Presidente, prima dell'appello nominale, designa due scrutatori che lo assistono nel predisporre le schede segrete e nella funzione di accertamento della regolarità e dell'esito della votazione. Vengono computate le schede bianche e quelle nulle, ma la proposta si intenderà approvata

solo se avrà conseguito il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità di voti, la proposta non è accolta e pu essere sottoposta solo a una seconda votazione.

Con la votazione, il punto all'o.d.g. si intende esaurito. La votazione, una volta chiusa, non pu essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non pu nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.

Nel caso di approvazione di un provvedimento con votazioni parziali e separate, si procederà infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità.

Incompatibilità nelle votazioni: i componenti del Consiglio devono abbandonare la seduta durante la discussione e la votazione, relative a parenti. Tale incompatibilità è resa nota agli interessati con dichiarazione da inserire nel processo verbale.

Ai soli fini della validità della seduta il consigliere che si allontana per incompatibilità è considerato presente.

Art. 15 - Conclusione della seduta

Il Presidente, tenuto conto del periodo di tempo indicato nella convocazione, dichiara terminata la seduta quando si è conclusa la trattazione di tutti gli argomenti all'o.d.g. Esaurita tale trattazione, il Presidente ha facoltà di effettuare eventuali comunicazioni su fatti e circostanze di particolare rilievo.

Al termine di ogni seduta, sia ordinaria che straordinaria, il Dirigente Scolastico potrà fare le comunicazioni che ritiene opportune, relative alle attività dell'Istituto, attinenti alla materia di competenza del Consiglio e, sulle stesse, risponderà alle richieste dei Consiglieri.

Quando all'ora prevista per la chiusura della seduta non sia ultimata la trattazione degli argomenti, viene continuata e conclusa la trattazione dell'argomento in discussione e si procede alla eventuale votazione dello stesso. La seduta, in caso di mancato esaurimento dell'esame dei punti all'o.d.g., viene aggiornata fissando la data della successiva convocazione. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso o.d.g.

Art. 16 - Processo verbale della seduta e conservazione dello stesso

A cura del Segretario del Consiglio, di ogni seduta dell'Organo Collegiale viene redatto il processo verbale, che deve contenere: la data della riunione; l'ora di inizio e di fine della seduta; l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no; i punti all'o.d.g.; gli argomenti discussi e i punti principali della discussione; i risultati delle eventuali votazioni; le delibere adottate; quanto da ciascun membro voglia essere contestualmente inserito. Si dà conto dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli).

Approvazione dei processi verbali. Il processo verbale è redatto e sottoposto ad approvazione del Consiglio nella medesima seduta e si intende approvato senza votazioni quando non intervengono osservazioni.

Il processo verbale è firmato dal Segretario e dal Presidente che ne autentica il contenuto. Il verbale pu essere elaborato in modalità informatizzata tramite apposito software e archiviato digitalmente o stampato e incollato su registro a pagine numerate.

Dell'archivio dei verbali digitali e del registro, ciascun consigliere pu prendere visione.

Art. 17 - Pubblicità degli atti

La pubblicità degli atti del Consiglio avviene mediante pubblicazione all'Albo online dell'Istituto, per estratto, della copia integrale dei pareri e delle deliberazioni adottate dal Consiglio (delibere approvate o ricusate, e non l'intero verbale delle sedute). L'estratto del verbale presuppone l'esistenza di un originale scritto e sottoscritto: della conformità dell'estratto all'originale risponde il Segretario che lo certifica.

La pubblicazione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio.

Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato (art. 43 D. Lgs. n. 297/1994).

Si osservano, inoltre, le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 18 - Decadenza

Il Consiglio, rinnovato a cadenza triennale, esercita le funzioni ad esso demandate fino all'insediamento del nuovo Organo collegiale.

I membri dell'Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. Spetta all'Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati. Il Presidente, rilevate due assenze consecutive senza giustificato motivo da parte di un Consigliere, provvederà a sollecitare la presenza al fine di evitare la sua decadenza. Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per iscritto le giustificazioni dell'assenza. Ogni consigliere giustifica le sue assenze prima della riunione attraverso la Segreteria della scuola, al Presidente del Consiglio d'Istituto.

Art. 19 - Revoca del mandato al Presidente e alla Giunta

Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, può revocare il mandato al Presidente e/o ai membri elettivi della Giunta, sulla base di distinte mozioni di sfiducia poste all'ordine del giorno su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri. Qualora la mozione di sfiducia sia rivolta al Presidente, il Consiglio d'Istituto sarà presieduto dal Vicepresidente. Le votazioni sulle mozioni di sfiducia si effettuano a scrutinio segreto. In caso di parità la votazione sarà ripetuta fino a tre volte, quindi si procederà all'appello nominale. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente; qualora fosse sfiduciato il Presidente, in caso di parità prevarrà il voto del Vicepresidente.

Art. 20 - Dimissioni

I componenti eletti dell'Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. È ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all'Organo Collegiale e, quindi, messe a verbale. Il Consiglio può accettare o respingere le dimissioni; in prima istanza, l'Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito; ha il dovere di accettarle se tale è la volontà irrevocabile del Consigliere dimissionario. Le dimissioni diventano efficaci e definitive solo al momento della loro accettazione, mediante delibera del Consiglio. Il Consigliere dimissionario non può più riassumere la carica di consigliere.

Il membro dimissionario, fino al momento della presa d'atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell'Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l'Organo Collegiale medesimo.

Art. 21 - Surroga di membri decaduti ed elezioni suppletive

Per la sostituzione dei membri eletti decaduti per qualsiasi motivo, si procede alla nomina per surroga di coloro che risultino primi tra i non eletti delle rispettive liste. Nel caso di esaurimento della lista di provenienza vengono indette elezioni suppletive.

Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il secondo mese dell'anno scolastico, salvo diverse disposizioni ministeriali.

I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio.

Art. 22 - Commissioni

Il Consiglio d'Istituto, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività e di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa, può deliberare di istituire nel proprio seno, per le materie di propria competenza e di particolare importanza, speciali commissioni di lavoro e/o di studio che esprimano il più possibile la pluralità di indirizzi.

Gli organi collegiali e/o le loro articolazioni possono essere interessati a procedure valutative o autovalutative d'Istituto. Le commissioni hanno l'incarico di svolgere ricerche e di elaborare orientamenti, indicazioni e proposte operative da sottoporre all'esame del Consiglio al fine di emettere oculate deliberazioni.

Spetta al Consiglio determinare la composizione ed il numero delle commissioni, le loro competenze e specifiche attribuzioni.

Tutte le componenti presenti in Consiglio debbono essere rappresentate all'interno delle singole commissioni: ogni Consigliere può far parte di una o più Commissioni alle quali possono partecipare, come membri effettivi, anche rappresentanti qualificati di enti e di associazioni competenti, esterni alla scuola. Le Commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai propri compiti, possono, previa indicazione del Consiglio, sentire esperti e specialisti della materia, scelti anche tra alunni, genitori, docenti, non docenti.

Ogni commissione elegge un proprio coordinatore ed organizza sulla base delle direttive e delle modalità stabilite dal Consiglio il proprio programma e calendario di lavoro. Le commissioni di lavoro non hanno alcun potere deliberativo e sono tenute a riferire al Consiglio, per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale. Le proposte della Commissione di lavoro al Consiglio saranno formulate da una relazione, eventualmente accompagnata da una relazione di minoranza. Il coordinamento organizzativo tra le varie commissioni è affidato alla Giunta Esecutiva.

Art. 23 - Commissione elettorale

In occasione delle Elezioni dei rappresentanti dei Docenti, del personale ATA, dei genitori e degli studenti in seno al Consiglio di Istituto, viene costituita la commissione elettorale.

La sua composizione e i suoi compiti sono definiti dall'art. 24 e seguenti dell'O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 "Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto".

La commissione elettorale dell'Istituto si compone di 5 membri: due docenti, uno tra il personale ATA, un genitore e uno studente.

I componenti della commissione elettorale sono designati dal Consiglio di Istituto e nominati dal Dirigente Scolastico.

La commissione elettorale d'istituto dura in carica due anni ed i suoi membri sono designabili per il biennio successivo. Le commissioni elettorali d'istituto scadute, possono, in base al principio generale della proroga dei poteri, continuare ad operare fino alla costituzione e all'insediamento delle nuove commissioni elettorali.

Art. 24 - Modifiche al Regolamento

Ogni norma del presente Regolamento pu essere modificata con deliberazione assunta dal Consiglio d'Istituto a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.

Art. 25 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nel "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado" e successive leggi e disposizioni ministeriali.